

BILANCIO

Contributi e sovvenzioni in Nota integrativa: luci e ombre

di Augusto Gilioli, Sandro Cerato

Il c.d. "Decreto crescita" riscrive integralmente la norma introdotta dalla **L. 124/2017**, in materia di **pubblicità delle erogazioni pubbliche**, anche se è opportuno attendere la definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo per formulare **considerazioni approfondite**.

Nel frattempo si esprimono alcune considerazione, in primo luogo evidenziando che **non vi è nessuna novità per quel che riguarda la decorrenza**.

Pertanto sono oggetto di **monitoraggio e pubblicità** le erogazioni pubbliche ricevute da enti non commerciali e imprese a partire dall'**anno 2018**.

Legge invariata nella sostanza anche con riferimento ai **soggetti erogatori**. Nonostante una riscrittura dei richiami normativi, i soggetti di cui bisogna monitorare i **contributi sono praticamente gli stessi richiamati dalla versione precedente della norma**, ovvero:

- Pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#);
- Soggetti di cui all'[articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013](#).

Pertanto restano intatte le difficoltà nella individuazione dei soggetti erogatori, soprattutto con riferimento alle **società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni**.

Si ricorda che sono oggetto di monitoraggio anche le erogazioni ricevute da **società partecipate di secondo livello**.

La novità più importante è sicuramente costituita **dall'esclusione dagli obblighi di informativa delle somme ricevute in relazione a rapporti a carattere sinallagmatico**. La nuova formulazione della norma stabilisce, infatti, che gli obblighi pubblicitari riguardano esclusivamente i "sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, incarati denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria".

Estremamente penalizzante, invece, la nuova formulazione per le **micro imprese**. Il nuovo testo include tra i **soggetti obbligati all'adempimento pubblicitario anche le imprese non tenute alla redazione della Nota integrativa**. Pertanto anche le **imprese individuali**, le **società di persone** e le **società di capitali** che redigono il bilancio "micro", vengono incluse nel perimetro soggettivo di applicabilità della norma. Un'interpretazione letterale parrebbe includere anche i soggetti in **contabilità semplificata** o in regime dei minimi e/o forfetario, il che tuttavia appare del tutto eccessivo e inutile.

I soggetti minori, non tenuti alla pubblicazione del bilancio, devono assolvere gli obblighi informativi entro il **30 giugno di ogni anno**, a mezzo **pubblicazione delle informazioni "sul proprio sito internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui **portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza**".

La relazione illustrativa tecnica consente a questi soggetti, **in alternativa alla pubblicazione sul sito internet**, di assolvere l'obbligo **redigendo volontariamente la Nota integrativa**. Resta da capire **quale contributo** alla pubblicità delle erogazioni pubbliche possa essere fornito dalla **Nota integrativa predisposta e conservata da un imprenditore individuale**.

Riproposto anche l'obbligo di indicare le **informazioni sui contributi ricevuti nel bilancio consolidato** "ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche". Nei contributi precedenti abbiamo già espresso perplessità sulla formulazione della norma che sembra **imporre la predisposizione di bilanci consolidati** anche a soggetti non tenuti a tale adempimento.

Il D.L. prevede che **le informazioni debbano essere fornite esclusivamente sulla base del criterio di cassa**, non accogliendo quindi i suggerimenti forniti da Assonime.

Invariata anche la soglia al di sotto della quale non è necessario dare pubblicità alle erogazioni ricevute. Restano intatti, su questo punto, i dubbi legati al calcolo della **soglia limite**, in quanto non è chiaro se il tetto si riferisca al **totale delle erogazioni ricevute** o alle **erogazioni ricevute da ogni singolo soggetto erogatore**.

Per gli **aiuti di Stato e gli aiuti "de minimis"** contenuti nel **Registro nazionale degli aiuti di Stato** di cui all'[articolo 52 L. 234/2012](#), la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella **sezione trasparenza** ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, **sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati, a condizione che ne venga dichiarata l'esistenza nella Nota integrativa del bilancio o sul proprio sito internet**.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)